

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6212 del 02/12/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6534 del 02/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 intestata a COLOR LIFE S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28**

#### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966;

**Visto** che la stessa è stata successivamente aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 37772 del 27/04/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1996 del 19/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 43629 del 15/05/2019;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5734 del 11/12/2019, notificata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 3847 del 15/01/2020;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4204 del 09/09/2020, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/09/2020 con Atto Prot. Com.le 75049;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la domanda di modifica sostanziale presentata dalla ditta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 23/06/2022, acquisita al Prot. Com.le 75115 del 29/06/2022 e da ArpaE al PG/2022/107938, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 89043 del 02/08/2022, acquisita da ArpaE al PG/2022/127443, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche in riferimento all'impatto acustico;

**Considerato** che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 15/09/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da ArpaE ai PG/2022/151048-151053- 151056- 151057-151060;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/12/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 135034 del 22/11/2022, acquisito da ArpaE al PG/2022/192022, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di*

*parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966, **come segue**:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta i non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. COLOR LIFE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio attrezzature, verniciatura conto terzi di parti in metallo e plastica sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 28”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 con Prot. Com.le 40966, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1996 del 19/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2019 P.G.N. 43629;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5734 del 11/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 P.G.N. 3847;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4204 del 09/09/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/09/2020 P.G.N. 75049.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato:

- nel capannone di via Grigioni sarà installato un nuovo impianto di verniciatura semiautomatico per la lavorazione, principalmente mediante prodotti all'acqua, di manufatti metallici, da cui le nuove emissioni E32 "tunnel di lavaggio", E33 "prima postazione di verniciatura", E34 "seconda postazione di verniciatura", E35 "cabina appassimento", E36 "forno cottura", E38 "pavimento aspirato carteggiatura", E39 "cabina verniciatura";
- saranno inoltre presenti un bruciatore servizio del tunnel di lavaggio (200 kW, emissione E37), un bruciatore a servizio della cabina di appassimento (150 kW, emissione E13) e uno a servizio del forno di cottura (250 kW, emissione E14), tutti alimentati a metano;
- eliminazione dell'impianto di carteggiatura in precedenza collegato ad una emissione codificata con E14 (*"Si precisa che l'attività stessa non è mai stata avviata e che l'impianto relativo non è mai stato installato, né tantomeno mai messo in esercizio"*), codifica ora riutilizzata per il bruciatore a servizio del forno di cottura;
- per gli impianti di cui alle emissioni E5, E15 ed E16 si prevede esclusivamente la sostituzione dei sistemi di filtrazione, trasformando le cabine di verniciatura da "Cabine a velo d'acqua" a "Cabine a secco" mentre per l'impianto di cui all'emissione E7, si prevede la sostituzione della cabina di verniciatura esistente con una nuova, comprensiva di nuovo impianto di aspirazione e filtrazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/163454 del 06/10/22 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/163456 del 06/10/22, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota 2022/0305916/P del 14/11/2022, acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/186509 del 14/11/2022, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di

seguito riportato:

*“In relazione alla Vs richiesta di valutazione (ns prot. N. 2022/0269330/A del 06/10/2022) per quanto di competenza ai sensi dell'art. 17 L.241/90 e s.m.i circa le modifiche comunicate dalla Ditta in oggetto esaminata la relativa documentazione e in particolare le successive integrazioni del 14/09/2022 (ns prot. N. 2022/0247984/A) prodotte dalla Ditta in oggetto in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di verniciatura di articoli o particolari prodotti plastici o metallici di ditte terze, svolta nel Comune di Forlì (FC) in Via Einstein n.28*

*preso atto della situazione migliorativa, da un punto di vista di esposizione di lavoratori e popolazione, correlata alla nuova linea di verniciatura che, come dichiarato dalla Ditta in oggetto, “viene acquistata con l'intenzione di utilizzarla esclusivamente per la verniciatura con prodotti ad acqua”, si esprime parere favorevole*

*per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae – Servizio Territoriale, trattandosi di una Ditta operante in un contesto industriale dove risultano anche edifici residenziali (quindi di tipo misto) ed altresì nel pieno rispetto della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, specificatamente il Dlgs 81/08 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le fasi di lavorazione non automatizzate.*

*Poiché dalla documentazione presentata si evince che la nuova linea di verniciatura risulta “progettata dal costruttore per essere utilizzata sia con prodotti all'acqua, sia con prodotti a solvente”, si precisa che nell'eventualità in cui la Ditta avesse necessità di “mettere in esercizio l'impianto con prodotti a solvente”, il cambiamento di tipologia dei prodotti utilizzati e dei loro quantitativi, influendo anche sulle caratteristiche di esposizione dei lavoratori e della popolazione residente, comporterebbe una nuova valutazione degli aspetti sanitari di specifica competenza”.*

Con nota PG/2022/188239 del 16/11/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni, come di seguito riportato:

“.....

#### Materie prime impiegate

*Gli inquinanti prodotti dalla nuova attività dipendono dalla tipologia di prodotti utilizzati. Vista l'estrema varietà dei prodotti vernicianti utilizzati (700 prodotti circa) una disamina completa diviene estremamente dispersiva.*

*La ditta ha presentato alcune SDS\* di prodotti rappresentativi che intende utilizzare nel nuovo impianto; sotto si riporta lo schema presentato dalla ditta, con una stima approssimativa dei COV, sulla base dei dati ricevuti e di analoghi prodotti in commercio:*

.....

#### Art 275 - Piano gestione solventi

*La ditta rientra nelle attività individuate nella Tab 1 Parte III dell' allegato III poiché svolge l' attività 8 “altri rivestimenti compreso il rivestimento di metalli, plastica e tessili...” superando la soglia di consumo di solvente di 15 ton/anno.*

*L'Input I1 del COV che la ditta aveva presentato era di 23 tonnellate considerando un aumento dei consumi dovuti al nuovo impianto, valore poi rettificato in fase di integrazione con il valore di 17,85 già autorizzato, che risulta in linea con l'intenzione di spostarsi verso prodotti a basso tenore di COV quali gli smalti all'acqua. In una valutazione estremamente conservativa, che considera: solventi, diluenti con contenuto di COV 100%, i catalizzatori e gli smalti, laddove non vi siano indicazioni più pertinenti, con: contenuto di solvente al 35%, ad eccezione di quelli all'acqua per i quali le SDS fornite indicano circa il 10%, si arriva a complessive 14 ton di COV in input. (vedi tabella sopra riportata).*

*Nella vecchia autorizzazione l'emissione totale annua era di 17,85 t/anno di COV, valore che con i dati a disposizione e un margine di errore, verrebbe riconfermato nonostante l'aggiunta di un nuovo impianto.*

*L'emissione diffusa rimane identica: 20% di 17,85 ton quindi 3,75 ton/anno.*

*Output O1 nelle integrazioni la ditta ha valutato che le nuove emissioni non producano COV e che l'output delle emissioni convogliate sia di 15,21 ton.*

<i>COT emissione (reale anno 2021 per esistenti, teorico per nuove e modificate)</i>				
<i>Emissione</i>	<i>Portata misurata</i>	<i>Concentrazione misurata / stimata</i>	<i>Ore di esercizio</i>	<i>Emissione COV</i>
	<i>Nm<sup>3</sup>/ora</i>	<i>mg/Nm<sup>3</sup></i>	<i>ore/anno</i>	<i>t/anno</i>
<b>E1</b>	32400	62,30	2474	4,99
<b>E2</b>	1836	39,80	1389	0,10
<b>E4</b>	2400	61,10	550	0,08
<b>E5</b>	20500	48,30	2347	2,32
<b>E7</b>	<b>28000</b>	<b>75,00</b>	<b>2000</b>	<b>4,20</b>
<b>E12</b>	14480	34,80	1261	0,64
<b>E15</b>	7740	59,90	1726	0,80
<b>E16</b>	7640	58,80	1726	0,78
<b>E17</b>	1460	34,40	1174	0,06
<b>E18</b>	1910	33,00	1727	0,11
<b>E23</b>	2610	60,80	550	0,09
<b>E27</b>	6110	51,40	1883	0,59
<b>E33</b>	<b>12000</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>
<b>E34</b>	<b>12000</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>
<b>E35</b>	<b>1500</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>
<b>E36</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>
<b>E39</b>	<b>12000</b>	<b>75,00</b>	<b>500</b>	<b>0,45</b>
			<b>Reale C output</b>	<b>15,21</b>

Nuove emissioni E33, E34 e E35

Le nuove lavorazioni che ricadono nella tipologia di applicazione fondo e finiture sono soggette ai limiti del punto 8 tabella 1 parte III Allegato III, pari a 75 mg/Nmc.

Si propone per le lavorazioni:

Applicazione del fondo - emissione E33

Applicazione vernice 1° strato - emissione E34

Applicazione vernice 2° strato - emissione E35

l'applicazione del limite di emissione previsto alla tabella seguente.

Forno di appassimento - emissione E36

Le operazioni di essiccamento che avvengono nel forno hanno un limite di 50 mg/Nmc.

<i>Punto di</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata</i>	<i>Durata della</i>	<i>Tipo di sostanza</i>	<i>Concentrazione</i>
-----------------	--------------------	----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

emissione n.		(Nm <sup>3</sup> /h)	emissione (h/g)	inquinante	dell'inquinante in emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )
E33	applicazione del fondo	12000	8	Polveri COV	3 75
E34	verniciatura in cabina	12000	8	Polveri COV	3 75
E35	verniciatura in cabina	1500	8	Polveri COV	3 75
E36	Forno di appassimento	1000		Polveri COV	3 50

#### Modifiche alle cabine di verniciatura - Emissioni E5, E7, E15 ed E16

Per quanto riguarda le modifiche agli impianti di abbattimento nelle cabine di verniciatura, si osserva dai valori riportati nel PGS che si tratta di cabine dove si usano in prevalenza prodotti a solvente o comunque diluiti con alte percentuali di sostanze organiche: i valori di COT sono attorno ai 60 mg/Nm<sup>3</sup>. La modifica prevede la sostituzione dell'abbattimento ad umido (velo d'acqua) con un sistema a secco costituito da pretrattamento TNT e filtri paint stop doppio stadio. In E7 I filtri Andrae presentano una buona capacità di accumulo a fronte di una scarsa efficienza, per questo è necessario l'uso associato a filtri in fibra di vetro di tipo paint stop.

Per quanto riguarda E15 ed E16 la portata teorica è di 7992 mc/h, portate che effettivamente corrispondono alle misure riportate negli autocontrolli. La superficie filtrante è di 6,08 mq. La velocità di filtrazione attraverso il pannello è di 1314 m/h, pari a 0,36 m/s, velocità conformi a quanto previsto anche dal CRIAER per l'abbattimento delle attività di verniciatura.

Visto che la capacità di trattenimento media è di 3 kg/mq si considera che il filtro si otturi quando raccoglie 18 kg di overspray. Lavorando con un carico di inquinante di  $6 \cdot 10^{-6}$  kg/s, come indicato nella scheda abbattimento, il filtro si esaurisce dopo 830 h circa. In base alle ore di lavoro, stimate in 2000 ore/anno, va prevista una sostituzione dei pannelli adeguata.

Con conti analoghi, su E5 la portata teorica massima è di 28000 mc/h ma la portata reale è di 22000 mc/h. La superficie filtrante è di 12 mq. La velocità di filtrazione attraverso il pannello è di 1200 m/h, pari a 0,33 m/s. Visto che la capacità di trattenimento media è di 18 kg/mq si considera che il filtro si otturi quando raccoglie 18\*12 ossia 216 kg di overspray. Lavorando con un carico di inquinante di  $2 \cdot 10^{-5}$  kg/s, come indicato nella scheda abbattimento, il filtro si esaurisce dopo 3000 h circa.

La cabina E7 viene sostituita con una nuova, in cui la velocità di filtrazione sarà di  $(12000/7,2/3600)$  0,46 m/s in condizioni ottimali di esercizio. Dalle schede di abbattimento, visto che la capacità di trattenimento media è di 5 kg/mq si considera che il filtro si otturi quando raccoglie 7,2\*5 ossia 35 kg di overspray. Lavorando con un carico di inquinante di  $1 \cdot 10^{-5}$  kg/s, il filtro si esaurisce dopo 972 h circa.

I calcoli sulle ore di esercizio sono solo indicativi, visto che l'overspray si deposita non omogeneamente sulla superficie del filtro e altri fattori incidono sul carico inquinante.

...omissis...

#### Emissioni E13, E14 ed E37

Le emissioni relative ad impianti di combustione asserviti alle varie lavorazioni, ossia le cabine di essiccazione e la produzione di acqua calda per lavaggio pezzi, derivano da impianti con potenza termica nominale complessiva > 1MW [sommata con quella degli impianti già esistenti]. Tali emissioni sono soggette ai valori

limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06:

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata della emissione (h /g)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante riferita al 3% di ossigeno (mg/Nm <sup>3</sup> )
E13	Bruciatore cabina appassimento E35 150 kW	2000	8 discontinue	Polveri NOx SOx	5 350 35
E14	Bruciatore forno cottura E36 250 kW	2000	8 discontinue	Polveri Nox SOx	5 350 35
E37	Bruciatore tunnel di lavaggio E32 200 kW	2000	8 discontinue	Polveri NOx SOx	5 350 35

Trattandosi di impianti alimentati a metano, i limiti di emissione previsti per le polveri e gli ossidi di azoto si considerano automaticamente rispettati.

Infine visto che detti impianti, se presi singolarmente, hanno potenzialità termiche inferiori a 1 MW, si valuta che gli autocontrolli annuali non siano necessari come previsto per gli analoghi in deroga elencati al punto dd) parte 1 dell'allegato 4 degli allegati alla parte 5 del DLgs 152/06.

#### Conclusioni

Per le emissioni nelle quali si è intervenuto sul sistema di abbattimento dell'overspray E5, E15 ed E16 e per la cabina di verniciatura E7, si prescrive:

- una sostituzione dei filtri in funzione delle ore di servizio che garantisca il mantenimento delle prestazioni in aspirazione (ore di lavoro calcolate dagli amperometri), documentata sul registro delle manutenzioni agli impianti di abbattimento.

Per il nuovo impianto si prescrive:

- la messa a regime delle emissioni E33, E34, E35, E36 per la verifica del rispetto dei limite di emissione per polveri e COV .

Da ultimo si evidenzia la necessità di aggiornare la prescrizione relativa alle condizioni di accessibilità ai punti di misura e ai Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera avendo a riferimento la Procedura P85017/ER.

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza dell'organo di controllo in qualsiasi momento.

La presenza di un singolo sistema di sollevamento omologato al sollevamento di persone, a parere degli scriventi, non può essere considerato sufficiente, vista l'estensione dello stabilimento, il numero di emissioni e la loro conformazione. Questa soluzione infatti permetterebbe il controllo di un'emissione alla volta precludendo la possibilità di eseguire controlli estesi in un tempo compatibile con le esigenze di programmazione dell'autorità competente. Si chiede pertanto, entro 180 giorni dal rilascio dell'AUA, la presentazione di un progetto da parte dell'azienda che rispetti questa prescrizione".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in relazione al parere espresso dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, sopra riportati, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E32 "tunnel di lavaggio" - Portata massima 6.000 Nmc/h, durata 8 h/g - il tunnel di lavaggio statico a due stadi fa parte del nuovo impianto di verniciatura semiautomatico, al suo interno i pezzi vengono sottoposti a fosfo-sgrassaggio con acqua riscaldata a 50-60°C, a cui sono aggiunti prodotti a base di tensioattivi e fosfati, e quindi a risciacquo (velocità di progetto: un ciclo ogni 10 minuti circa). Al

fine di evitare la diffusione di effluenti nell'ambiente di lavoro, è prevista la captazione mediante due cappe aspiranti, poste nella zona d'ingresso e in quella di uscita dei pezzi nel tunnel. Il prodotto principale della soluzione di lavaggio è denominato EST COAT 349, nel bollettino tecnico della ditta fornitrice si precisa questo:

- *“EST COAT 349 viene utilizzato nelle verniciature industriali dove svolge un'azione combinata di sgrassaggio e fosfatazione. le superfici trattate, infatti, oltre che risultare pulite, si coprono di un sottile strato amorfo di fosfato ferroso, di colore blu/rosso, che aumenta le caratteristiche di resistenza alla corrosione del metallo e che costituisce un eccellente ancoraggio alla successiva verniciatura”;*
- *“EST COAT 349 viene applicato a spruzzo a concentrazioni comprese tra lo 0,5 ed il 3% e lavora a temperature comprese tra 40 e 60 °C”.*

La scheda di sicurezza evidenzia la composizione del prodotto, fra cui si segnala la presenza di Acido ortofosforico (concentrazione peso/peso  $\geq 20 < 30\%$ ) e Idrogenodifluoruro di ammonio (concentrazione peso/peso  $\geq 0,1 < 1\%$ ).

L'attività è compresa al punto 4.13.26 *“FOSFATAZIONE”* dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite per l'inquinante *“Fosfati (espressi come  $PO_4$ )”* pari a 5 mg/Nmc, e all'Allegato 4.32 *“Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissano entrambi un valore limite in emissione per l'inquinante *“Fosfati (espressi come  $PO_4^{3-}$ )”* pari a 5 mg/Nmc. Per quanto concerne la presenza di acido fluoridrico e fluoruri nell'attività in oggetto si può fare riferimento al punto 4.13.27 *“TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.)”* dei succitati criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., nel quale si fissa un valore limite per l'inquinante *“Acido fluoridrico e ione fluoro*

*(espressi come HF)”* pari a 2 mg/Nmc. In conclusione si ritiene di fissare i già citati valori limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante *“Fosfati (espressi come  $PO_4^{3-}$ )”* e 2 mg/Nmc per l'inquinante *“Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)”*; si propone che la Ditta debba effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione e che successivamente i monitoraggi debbano avere una periodicità almeno annuale;

- nuova emissione E38 *“pavimento aspirato carteggiatura”* - Portata massima 24.000 Nmc/h, durata 8 h/g, impianto di abbattimento: filtro a tasche - la carteggiatura, manuale o con attrezzature elettriche o pneumatiche, è svolta su banchi di lavoro serviti da un pavimento grigliato aspirato, gli effluenti così captati sono convogliati al camino, previo abbattimento delle polveri mediante filtro a tasche. L'attività è compresa al punto 4.13.22 *“MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA”* dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissano entrambi un valore limite in emissione per l'inquinante *“polveri totali”* pari a 10 mg/Nmc. In conclusione si ritiene di fissare il già citato valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante *“polveri totali”*; si propone che la Ditta debba effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione e che successivamente i monitoraggi debbano avere una periodicità almeno annuale;
- nuova emissione E39 *“cabina verniciatura”* - Portata massima 10.000 Nmc/h, durata 2 h/g, impianto di abbattimento: filtro a pannelli (Filtro inerziale pieghettato *“Andreae”* e Filtro *“Paint stop”* in fibra di vetro) - trattasi di cabina di verniciatura analoga a quelle già presenti di cui alle emissioni E1, E5, E7, si applicano pertanto i medesimi valori limite per gli inquinanti *“Polveri totali”*, pari a 3 mg/Nmc, e *“Composti organici volatili (espressi come Ctot)”*, pari a 75 mg/Nmc;
- per quanto concerne le emissioni E35 ed E36, al fine di precisare quanto indicato per tali emissioni nella relazione tecnica di Arpae ST di Forlì-Cesena, si ritiene opportuno puntualizzare quanto di seguito riportato:
  - l'emissione E35 è derivante dalla cabina di appassimento a 40°C al cui interno i pezzi, successivamente alla prima applicazione di prodotti vernicianti (fondo, emissione E33), effettuano un passaggio della durata di circa 20 minuti: trattasi pertanto di emissione di composti organici

volatili, si ritiene che non siano presenti polveri; come già stabilito per l'analogia emissione E12, si ritiene di fissare il valore limite per il solo inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)"- quello indicato per le fasi di essiccazione al punto 8 della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i, pari a 50 mg/Nmc;

- l'emissione E36 è derivante dal forno di cottura in cui i pezzi passano per 60 minuti a 60°C dopo l'applicazione del velo di finitura nella seconda cabina di verniciatura (emissione E34): anche in questo caso trattasi pertanto di emissione di composti organici volatili, a cui assegnare il valore limite di 50 mg/Nmc, e si ritiene che non siano presenti polveri;
- in linea con quanto già richiesto per le emissioni emissioni E1, E2, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18 e E27, ai fini della corretta valutazione dei dati relativi al piano di gestione dei solventi di cui all'art. 275 del DLgs 152/06, si ritiene necessario che il gestore debba installare idonei dispositivi (es: amperometri), dotati di sistemi di registrazione, negli impianti afferenti i punti di emissione E33, E34, E35, E36, E39, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato nel registro vidimato;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto che:
  - la Ditta, con nota PG/2021/132685 del 26/08/21, ha trasmesso la relazione inerente l'utilizzo, nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse, di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, nei modi e nei tempi previsti al comma 7 dell'art. 3 del D.lgs. 102/2020, ovvero per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;
  - tale relazione fornisce, come richiesto al succitato comma 7 bis dell'art. 271, un quadro delle materie prime utilizzate contenenti "sostanze classificate", evidenziando quelle nel frattempo eliminate in quanto sostituite con nuovi prodotti, e infine il quadro delle materie prime per le quali al momento non sono presenti alternative tecnicamente valide;
  - la ditta evidenzia altresì che il consumo di ogni singola sostanza pericolosa è inferiore alle soglie definite determinazione della Regione Emilia-Romagna Num. 14471 del 30/07/2021 avente per oggetto "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7bis del d.lgs 152/2006)", ai fini della presentazione di una relazione in forma semplificata;
  - nella istanza di modifica di AUA, in merito alla introduzione di nuovi prodotti vernicianti all'acqua, non sembrano segnalati aspetti legati a quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 271, in assenza però delle schede di sicurezza;si evidenzia che non sono stati forniti elementi sufficienti per svolgere le valutazioni relative all'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271 comma 7 bis e pertanto tale adeguamento dovrà essere svolto a seguito della domanda di autorizzazione che la Ditta dovrà presentare entro il 1° gennaio 2025 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020, invitando la Ditta a svolgere le valutazioni sulla base delle informazioni reperibili su schede di sicurezza aggiornate e pertanto recenti;
- ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E1, E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, e sulle nuove emissioni E33, E34, E38, E39, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si propone di prescrivere quanto segue:
  - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E1, E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, e sulle nuove emissioni E33, E34, E38, E39 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

- in relazione al parere espresso nel parere dell’Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì nota 2022/0305916/P del 14/11/2022 si ritiene necessario di inserire la seguente prescrizione:
  - Nel nuovo impianto di verniciatura semiautomatico di cui alle emissioni E33, E34, E35, E36, E39 possono essere utilizzati unicamente prodotti vernicianti a base acquosa. L’eventuale utilizzo di prodotti vernicianti a base solvente in tali impianti costituisce una modifica e dovrà essere pertanto oggetto delle procedure per le modifiche di cui all’art.6 del DPR 59/13, dal momento che il cambiamento di tipologia dei prodotti utilizzati e dei loro quantitativi, influenzando anche sulle caratteristiche di esposizione dei lavoratori e della popolazione residente, comporta la necessità di una nuova valutazione degli aspetti sanitari, come indicato nel parere dell’Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì nota 2022/0305916/P del 14/11/2022, riportato nel paragrafo A. Premesse.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Forlì, coinvolto all’interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell’endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’AUA adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1233 del 29/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2016 prot. 40966, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1792 del 12/04/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 37772;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1996 del 19/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2019 P.G.N. 43629;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5734 del 11/12/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/2020 P.G.N. 3847;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4204 del 09/09/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/09/2020 P.G.N. 75049;

e dalla documentazione allegata all’istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/06/2022 P.G.N. 75115, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

2 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E24 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI, PRODUZIONE E ACQUA CALDA**  
(349 kW, a metano)

**EMISSIONE E30 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)**

**EMISSIONE E31 – CENTRALE TERMICA (70 kW, a metano)**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di assemblaggio, sabbiatura, carteggiatura, verniciatura e montaggio conto terzi di parti in metallo e plastica **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1 – CABINA VERNICIATURA + BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (300 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

### EMISSIONE E2 – CABINA COTTURA A PANNELLI ENDOTERMICI ELETTRICI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

### EMISSIONE E3 – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 3 BANCHI ASPIRATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

### EMISSIONE E4 – TINTOMETRO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

### EMISSIONE E5 – CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E6 – CABINA GRANIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE E7 – CABINA VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti a pavimento, filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 8 – AREA CARTEGGIATURA – CABINA CARTEGGIATURA 1 CAPTAZIONE 9 BANCHI ASPIRATI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE E9 – CARTEGGIATURA**

#### **EMISSIONE E10 – CARTEGGIATURA**

#### **EMISSIONE E11 – CABINA CARTEGGIATURA – PAVIMENTO GRIGLIATO ASPIRATO**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE E12 – CABINA APPASSIMENTO**

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

**EMISSIONE E15 – CABINA VERNICIATURA FONDO**  
**EMISSIONE E16 – CABINA VERNICIATURA FINITURA**

Impianto di abbattimento: pannelli filtranti

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

**EMISSIONE E17 – FORNO COTTURA**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

**EMISSIONE E18 – APPASSIMENTO**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

**EMISSIONE E19 – ESTRAZIONE CAPP A SOFFIAGGIO**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E13 – BRUCIATORE CABINA APPASSIMENTO E35 (150 kW, a metano)**

**EMISSIONE E14 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E36 (250 kW, a metano)**

**EMISSIONE E20 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E16 (174 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E21 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E15 (174 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E22 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E17 (290 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E25 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E7 (220 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E26 – BRUCIATORE FORNO COTTURA E12 (153 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E29 – BRUCIATORE CABINA APPASSIMENTO E18 (200 kW, a gpl)**

**EMISSIONE E37 – BRUCIATORE TUNNEL DI LAVAGGIO E32 (200 kW, a metano)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE E23 – CABINA PREPARAZIONE VERNICI TINTOMETRO 2**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 75 mg/Nmc

#### **EMISSIONE E27 – ESTRAZIONE BANCHI ASPIRATI PRETRATTAMENTO DI PULIZIA MANUALE**

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 75 mg/Nmc

#### **EMISSIONE E28 – BRUCIATORE GRUPPO CALDAIA CABINA E5 (250 kW, a gpl)**

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 5 mg/Nmc  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nmc  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE E32 - TUNNEL DI LAVAGGIO**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Fosfati (espressi come PO<sub>4</sub>) 5 mg/Nmc  
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) 2 mg/Nmc

#### **EMISSIONE E33 - PRIMA POSTAZIONE DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

#### **EMISSIONE E34 - SECONDA POSTAZIONE DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

#### EMISSIONE E35 - CABINA APPASSIMENTO

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

#### EMISSIONE E36 - FORNO COTTURA

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

#### EMISSIONE E38 - PAVIMENTO ASPIRATO CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

#### EMISSIONE E39 - CABINA VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

- 2 Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 - soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno - della Tab. 1 della Parte III dell’Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- il consumo massimo teorico di solvente è 17,85 ton/anno;
  - il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc nei processi di applicazione del rivestimento e 50 mgC/Nmc nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
  - il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell’input di solvente;

- d il valore di emissione totale annua di COV è 17, 85 ton/anno;
- e **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopraccitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al successivo punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
- f i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
- g il solvente riutilizzato (quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo punto 12. ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività;
- h la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- i in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- j i carboni attivi (20 kg) installati sulla emissione E27 "ESTRAZIONE BANCHI ASPIRATI PRETRATTAMENTO DI PULIZIA MANUALE" dovranno essere sostituiti almeno ogni 44 ore di effettivo utilizzo dell'impianto;
- k la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 12., con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione.
- 3 A partire dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E33, E34, E35, E36, E39** di cui al successivo punto 5., le medesime emissioni E33, E34, E35, E36, E39 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Unitamente alla comunicazione della data di messa in esercizio di cui al punto 5., la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)). Le **emissioni esistenti E1, E2, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E27** devono essere già dotate di idonei dispositivi contaore come da comunicazione pervenuta in data 29/05/2019 acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/84886.
- 4 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

- 5 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 6 **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 7 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E32, E33, E34, E35, E36, E38, E39** e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 8 Nel **nuovo impianto di verniciatura semiautomatico** di cui alle **emissioni E33, E34, E35, E36, E39** possono essere utilizzati unicamente prodotti vernicianti a base acquosa. L'eventuale utilizzo di prodotti vernicianti a base solvente in tali impianti costituisce una modifica e dovrà essere pertanto oggetto delle procedure per le modifiche di cui all'art.6 del DPR 59/13, dal momento che il cambiamento di tipologia dei prodotti utilizzati e dei loro quantitativi, influenzando anche sulle caratteristiche di esposizione dei lavoratori e della popolazione residente, comporta la necessità di una nuova valutazione degli aspetti sanitari, come indicato nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì nota 2022/0305916/P del 14/11/2022, riportato nel paragrafo A. Premesse.
- 9 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** (per i soli inquinanti “Polveri totali” e “Composti organici volatili”) e delle **emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E19, E23, E27, E32, E33, E34, E35, E36, E38, E39** (per tutti gli inquinanti per i quali è indicata una concentrazione massima ammessa) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- 10 Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, E33, E34, E38, E39** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 12.
- 11 Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E5, E7, E15 e E16** dovranno essere sostituiti in funzione delle ore di servizio, affinché sia garantito il mantenimento delle prestazioni in aspirazione (ore di lavoro calcolate dagli amperometri). La sostituzione degli impianti di abbattimento dovrà essere annotata , sul **registro** di cui al successivo punto 12.
- 12 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, a base acquosa, stucchi, diluenti e solvente epossidico, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39**;
  - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere

- le attività, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E1, E2, E4, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E23, E27, E33, E34, E35, E36, E39;**
- dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera k) del precedente punto 2. relativamente all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E27;**
  - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni esistenti E1, E2, E5, E7, E12, E15, E16, E17, E18, E27 e alle nuove emissioni E33, E34, E35, E36, E39,** desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 3
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E3, E6, E8, E9, E10, E11, E19, E33, E34, E38, E39,** così come richiesto al precedente punto 10.;
  - dovrà essere annotata la sostituzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E5, E7, E15 e E16,** così come richiesto al precedente punto 11;
- 13 In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle **sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità,** preso atto che la Ditta ha segnalato l'utilizzo di "sostanze classificate", ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art. 271 **la Ditta dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs 102/2020.
- 14 **Entro 180 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA **la Ditta dovrà presentare un progetto per adeguare l'accessibilità dei punti di prelievo dell'intero stabilimento** tenendo conto del fatto che la presenza di un singolo sistema di sollevamento, omologato al sollevamento di persone, non può essere considerato sufficiente, vista l'estensione dello stabilimento, il numero di emissioni e la loro conformazione. Nella predisposizione del progetto di adeguamento si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni di carattere generale tratte dalla Procedura P85017/ER di Arpae:
- "5.3 Accessibilità dei punti di prelievo*
- Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.*
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. Si delineano di seguito le indicazioni riportate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, che il gestore deve attuare a garanzia dell'accessibilità in sicurezza e per l'effettuazione di controlli/monitoraggi.*
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.*
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.*
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto*

di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

....

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

*Strutture per l'accesso al punto di prelievo*

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. “

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA contenente la documentazione di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica;

Considerato che la modifica sostanziale riguarda l'installazione di nuovi impianti che opereranno esclusivamente in orario diurno consistenti in:

- nuovo impianto semiautomatico da installare nel capannone con ingresso da Via Grigioni, lato Est del fabbricato;
- sostituzione della cabina di verniciatura E7 posizionata nel capannone con ingresso da Via Einstein, lato Est del fabbricato, senza impianti di aspirazione esterni;
- installazione di nuova postazione con pavimento aspirato nel capannone, con ingresso da Via Grigioni, lato Ovest del fabbricato;
- installazione di nuova cabina di verniciatura nel capannone con ingresso da Via Grigioni, lato Ovest del fabbricato;

Atteso che le misurazioni e valutazioni effettuate dal TCA attestano che l'attività non determina il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 133746 del 18/11/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**